



Deliberazione n. 96/2012/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell'adunanza del 31 agosto 2012

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Mario Falcucci – Presidente

Cons. Fabio Gaetano GALEFFI – Componente – relatore

Cons. Andrea LIBERATI – Componente

Ref. Valeria FRANCHI – Componente

#### **PARERE**

#### **COMUNE DI CUPRAMARITTIMA**

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri

generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

VISTA la richiesta di parere da parte del Sindaco del Comune di Cupramarittima prot. 9560 del 24 luglio 2012, acquisita a prot. 1733 il 3 agosto 2012;;

VISTO l'atto prot. 1932 del 29 agosto 2012, con cui è stata convocata la Sezione per la data odierna;

UDITO il relatore dottor Fabio Gaetano Galeffi;

#### FATTO

Il Sindaco del Comune di Cupramarittima (prov. di Ascoli Piceno) ha formulato una richiesta di parere inerente l'applicazione della normativa in materia di demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo.

In particolare, nella predetta richiesta, l'amministrazione ha riferito e precisato:

- che nel Comune insiste un tratto litoraneo di circa 5 km con 35 concessioni demaniali, la cui stragrande maggioranza dispone, oltre che delle aree per la posa degli ombrelloni, anche di strutture come chioschi destinati a bar-ristorante e cabine di servizio;

- che sinora il canone demaniale è stato determinato conteggiando le concessioni su base annuale, ad eccezione di quelle concessioni che, al termine della stagione balneare, avessero rimosso le strutture lasciando completamente libero il tratto di arenile in concessione;

- che, in base a quanto disposto dall'art. 3, comma 4, della legge 494/1993, i canoni annui debbono essere rapportati alla effettiva

utilizzazione del bene in concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purché non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa;

- che anche la circolare n. 120/2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha confermato che per l'applicazione del canone stagionale vi è obbligo di rimuovere ogni struttura realizzata o utilizzata;

- che alcuni concessionari hanno sollecitato l'amministrazione a rivedere questo orientamento e ad applicare il canone stagionale distinguendo l'area concessa in zona destinata alla posa degli ombrelloni e in zona occupata da manufatti, chiedendo di pagare il canone annuo solo per la zona su cui insistono i manufatti che non vengono rimossi a fine stagione.

L'amministrazione conclusivamente chiede se sia corretto aderire alla ipotesi dei concessionari che chiedono la riduzione del canone ovvero se si debba applicare il canone annuale in considerazione del fatto che all'interno dell'area concessa vi sono strutture (cabine, bar, tettoie, ecc.) che non vengono rimosse al termine della stagione balneare.

\* \* \*

La richiesta di parere è stata trasmessa con lettera a firma del Sindaco, e pertanto risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo.

Anche sotto il profilo oggettivo il quesito appare ammissibile, nei termini di cui appresso.

#### DIRITTO

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sui criteri per la determinazione del canone per la concessione, da parte del Comune, di

aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo, nel caso in cui si abbia un utilizzo stagionale delle aree stesse.

In particolare il quesito attiene allo stabilire se, qualora l'area concessa comprenda anche strutture fisse, il carattere stagionale del canone possa incidere su quella porzione di area che viene liberata da ogni manufatto (l'area occupata da ombrelloni), mentre il canone annuale possa essere ragguagliato su quella porzione di area che non viene liberata al termine della stagione balneare in quanto occupata da strutture fisse non rimosse. In base a quest'ultima ipotesi, si verrebbe a creare una sorte di doppio regime del canone: una parte del canone (quella attinente all'area coperta da strutture fisse come ad es. cabine, bar, ristorante, tettoie, ecc.) avrebbe carattere annuale, mentre la restante parte del canone (quella attinente all'area destinata all'utilizzo balneare e occupata ad es. da ombrelloni, lettini, sedie a sdraio e sgomberata al termine della stagione balneare) avrebbe carattere stagionale.

Giova ricordare che con l'art. 31 della L.R. Marche n. 10 del 17 maggio 1999 i Comuni vennero delegati al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni demaniali marittime; successivamente l'art. 3, comma 1, lett. b, della L.R. Marche n. 7 dell'11 febbraio 2010 ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative nella medesima materia.

In materia di agevolazioni per l'utilizzo stagionale della concessione demaniale marittima, il decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 ha stabilito, all'art.

03, comma 4, che "I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purché non sussistano strutture che permangano oltre la durata della concessione stessa".

Le aree date in concessione possono essere destinate alla libera fruizione da parte degli utenti per parte dell'anno, e il predetto art. 03, comma 4, del D.L. 400/93 convertito con modificazioni dalla L. 494/93, prevede che la determinazione del canone sia rapportata alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione, se l'utilizzazione è inferiore all'anno.

In analoghi termini si esprime la circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24 maggio 2001, ove si sottolinea la necessità che, per l'applicazione del canone stagionale, l'area sia completamente sgomberata da qualsiasi manufatto, in ossequio alla norma agevolativa che richiede espressamente tale condizione.

Nel paragrafo su "Utilizzazioni effettive inferiori all'anno" della predetta circolare n. 120/2001 si precisa infatti che il <<<presupposto per l'applicazione dell'articolo 03, comma 4 introdotto dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 di conversione del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, è l'obbligo per il concessionario di rimuovere al termine del periodo di utilizzazione, ogni struttura realizzata o utilizzata.

Ne discende che la citata norma non può trovare applicazione qualora la concessione comporti la realizzazione di impianti, manufatti o opere che non possono qualificarsi "non fisse e completamente amovibili"

mentre è applicabile nei casi di utilizzazione di pertinenze demaniali marittime.

Qualora sia richiesto di utilizzare effettivamente la concessione per un tempo inferiore all'anno, il relativo periodo deve essere specificamente indicato nel titolo concessorio.

Il periodo di utilizzazione si deve intendere quello durante il quale il concessionario occupa il bene oggetto della concessione e quindi deve comprendere anche il tempo necessario per la messa in opera e la rimozione delle strutture e la rimessa in pristino delle aree.>>>

Si precisa che per pertinenze demaniali marittime si intendono, a norma dell'art. 29 del codice della navigazione, le costruzioni appartenenti allo Stato che esistono entro i limiti del demanio marittimo; pertanto tale fattispecie è estranea al caso in esame.

Ritiene quindi il Collegio che, conformemente al predetto indirizzo interpretativo, da cui non si ha motivo di discostarsi, dovendosi i canoni di concessione (per l'utilizzo di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative) essere rapportati al periodo di effettiva utilizzazione, il presupposto per l'applicazione di tale criterio agevolativo consiste nella necessità, per il concessionario, di rimuovere ogni struttura realizzata o utilizzata al termine del periodo di fruizione.

Ne discende che, qualora siano presenti manufatti fissi che non vengono rimossi, la disciplina agevolativa non può trovare applicazione per la residua porzione di area sgomberata al termine del periodo stagionale.

Le norme agevolative nel settore tributario, come quella sulla

riduzione del canone per l'utilizzo stagionale, hanno infatti natura eccezionale e, come tali, non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale) e impongono un'azione ermeneutica rigorosa, in quanto tali norme agevolative sono di stretta interpretazione (cfr. Cassazione, Sez. 5, sentenze nn. 8121/2012, 6925/2011, 5570/2011, 11787/2010, 5394/2010, 21144/2009, 6523/2009, 5270/2009, 4501/2009, 29371/2008, 25703/2008, 21332/2008, 6328/2008, 5447/2008). Le norme agevolative non sono estensibili ai casi non espressamente previsti, perché costituiscono deroga al principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione.

Essendo pertanto la norma agevolativa per il canone stagionale non interpretabile per analogia, ritiene il Collegio che l'area oggetto della concessione demaniale marittima non possa essere frazionata in porzione utilizzata annualmente e porzione utilizzata stagionalmente, in quanto l'agevolazione per la stagionalità implica, in base a legge (art. 03, comma 4, del decreto-legge 400/1993, convertito dalla legge 494/1993), che l'area debba essere completamente e interamente sgomberata.

P.Q.M.

La Sezione esprime l'avviso che il canone stagionale per le concessioni demaniali marittime è applicabile nel solo caso in cui vengano rimosse, al termine del periodo stagionale, tutte le strutture presenti nell'area oggetto della concessione.

\* \* \*

La presente deliberazione verrà trasmessa, a cura della segreteria, al

Sindaco del Comune di Cupramarittima e al Presidente del Consiglio delle  
Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 31 agosto 2012.

Il relatore

f.to Fabio Gaetano Galeffi

Il Presidente

f.to Mario Falcucci

Depositata in Segreteria in data 13 settembre 2012

Il direttore della Segreteria f.to Carlo Serra